

Protocollo: 126/GM/mb

Roma, 1 luglio 2016

Ai Presidenti  
ai Direttori Generali  
ai Direttori del Personale  
ai RSPP  
ai RLS  
ai Medici Competenti  
delle Imprese associate

**Oggetto:** *La riforma dell'attività ispettiva*

*e, p.c.* Al CdA della Fondazione  
Al Consiglio Direttivo di Utilitalia  
Alle Associazioni regionali  
Alle Federazioni  
Alle Ater del Veneto  
Alle OO.SS. territoriali

**Loro sedi**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2016 n. 143, è stato pubblicato il D.P.R. 26 maggio 2016 n.109 il quale, ha definito lo statuto del nuovo Ispettorato del Lavoro.

Giova ricordare, che il Parlamento con Legge 10/12/2014 n.183 aveva delegato il Governo ad adottare provvedimenti per riformare l'attività ispettiva attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezione del lavoro, tramite l'integrazione dei servizi ispettivi del Ministro del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo forme di coordinamento con i servizi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro o, Ispettorato nazionale, definisce tutta la programmazione ispettiva e detta tutte le linee di condotta e le direttive operative per tutto il personale ispettivo nonché, con altri organi di vigilanza quali, i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionale per la protezione ambientale, attraverso la stipula di protocolli, svolge azione di coordinamento assicurando uniformità di comportamenti evitando anche la sovrapposizione degli interventi.

Le principali funzioni dell'Ispettorato nazionale sono:

- a) Il coordinamento della vigilanza in materia di lavoro, ivi compresa la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle competenze attribuite al personale del Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali e delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi assicurativi;
- b) Emanare circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria;
- c) Propone gli obiettivi quanti-qualitativi delle verifiche ispettive ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;



- d) Svolge attività di studio e analisi sul lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi sul lavoro.

La riforma della disciplina dei controlli, secondo il Legislatore, dovrebbe favorire un orientamento delle attività di controllo sul tema della sicurezza sul lavoro in modo da garantire:

- a) Ispezioni sul lavoro più selettive in base al criterio di rischio;
- b) Valorizzare le imprese che rispettano le norme;
- c) Aumentare le competenze degli ispettori per la comprensione dei diversi processi operativi dei diversi settori e i relativi rischi.

Con i migliori saluti.

  
Il Direttore  
Dr. Giuseppe Mulazzi